

DELIBERAZIONE 6 OTTOBRE 2026
348/2026/S/EEL

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI DI
OBBLIGHI INFORMATIVI IN MERITO ALLA FASE MASSIVA DI MESSA IN SERVIZIO DEI SISTEMI
DI SMART METERING DI SECONDA GENERAZIONE (2G), PER LA MISURA DELL'ENERGIA
ELETTRICA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1402^a riunione del 6 ottobre 2026

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/2011);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 luglio 2019, 306/2019/R/eel, recante *“Riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di smart metering di seconda generazione per il triennio 2020-2022”* (di seguito: Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2021, 106/2021/R/eel, recante criteri di *“Riconoscimento dei costi dei sistemi di smart metering di seconda generazione (2G) per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo”* (di seguito: Allegato A alla deliberazione 106/2021/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante *“Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni”* (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 11 marzo 2025, 89/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 89/2025/R/eel).

- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni 26 gennaio 2026, DSAI/3/2026/eel (di seguito: determinazione DSAI/3/2026/eel).

FATTO E CONTESTO NORMATIVO:

1. Con la deliberazione 106/2021/R/eel, recante “*Criteri di riconoscimento dei costi dei sistemi di smart metering di seconda generazione (2G) per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo*”, l’Autorità ha approvato, tra l’altro, le disposizioni per la messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) per le imprese distributrici di energia elettrica che servono fino a 100.000 punti di prelievo.
2. L’articolo 3 dell’allegato A alla deliberazione 106/2021/R/eel prevede che “*entro il 31 dicembre 2025 le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo sono tenute alla messa in servizio, con funzionalità 2G, di un numero di misuratori 2G pari almeno al 90% dei misuratori installati al 31 dicembre 2020 su punti attivi in bassa tensione*” (comma 4).
3. L’articolo 4 del suddetto allegato A prevede che le medesime imprese distributrici:
 - a) comunichino “*all’Autorità il semestre di avvio e il semestre di conclusione previsti della fase massiva di messa in servizio dei sistemi di smart metering 2G con almeno sei mesi di anticipo rispetto al giorno iniziale del semestre di avvio*” (comma 1);
 - b) pubblichino i piani di dettaglio della fase massiva (di seguito anche PDFM), con contenuti, modalità, frequenza e tempistiche previsti dall’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/eel (comma 3), e che il primo PDFM, avente durata semestrale, venga pubblicato dall’impresa distributtrice nei propri uffici aperti al pubblico e sul proprio sito internet almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio del periodo oggetto del PDFM (comma 4).
4. Sulla base delle disposizioni sopra richiamate: (i) il termine ultimo per la comunicazione all’Autorità dei semestri di avvio e conclusione previsti della fase massiva di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G, di cui all’articolo 4, comma 1, dell’allegato A alla deliberazione 106/2021/R/eel, era il 1° gennaio 2025; (ii) il termine ultimo per la pubblicazione del primo PDFM, di cui all’articolo 4, comma 4, dell’allegato A alla deliberazione 106/2021/R/eel, per le imprese che avessero avviato la fase massiva nel semestre 1° luglio 2025 - 31 dicembre 2025, era il 1° giugno 2025.
5. L’articolo 7 dell’allegato A alla deliberazione 106/2021/R/eel prevede, nel caso di mancato raggiungimento al 31 dicembre 2025 della messa in servizio del numero obbligatorio di misuratori 2G di cui al precedente articolo 3, comma 4, che all’impresa distributtrice venga applicata una penalità pari a 13 euro/misuratore moltiplicata per il numero di misuratori 2G mancanti al raggiungimento dell’obbligo.
6. Con note del gennaio 2025, l’Autorità ha sollecitato le imprese distributrici che non avevano inviato le citate comunicazioni dei semestri di avvio e conclusione previsti della fase massiva di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G al rispetto degli obblighi previsti dalla deliberazione 106/2021/R/eel, richiedendo di trasmettere

entro il 15 febbraio 2025 le relative comunicazioni. Nonostante tali solleciti, alcuni esercenti, tra cui il Comune di Saracinesco (di seguito anche Comune, o esercente), non hanno regolarizzato la propria posizione relativa agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 106/2021/R/eel e pertanto, persistendo l'esigenza di acquisire le predette informazioni, l'Autorità, con deliberazione 89/2025/R/eel, ha intimato ai soggetti inottemperanti di adempiere ai citati obblighi, entro il 31 luglio 2025.

7. Con la medesima deliberazione è stato inoltre previsto che l'esercente trasmettesse, entro gli stessi termini, il proprio piano di dettaglio della fase massiva per il semestre luglio - dicembre 2025, di cui all'articolo 4, comma 4, dell'allegato A alla deliberazione 106/2021/R/eel, confermandone l'avvenuta pubblicazione; in alternativa, il Comune avrebbe dovuto comunicare di aver cessato l'attività di distribuzione di energia elettrica.
8. Anche il termine previsto dalla suddetta deliberazione 89/2025/R/eel è spirato senza che il Comune di Saracinesco abbia provveduto a trasmettere i dati e le informazioni richiesti.
9. Pertanto, con determinazione DSAI/3/2026/eel, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni ha avviato un procedimento nei confronti del Comune di Saracinesco per l'accertamento della mancata ottemperanza alla deliberazione di intimazione 89/2025/R/eel e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
10. Con la determinazione di avvio è stato altresì individuato, ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/2011 e dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento Sanzioni, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in complessivi euro 3.000, prevedendo che l'eventuale pagamento della predetta sanzione nella misura ridotta di euro 2.500 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della determinazione DSAI/3/2026/eel – previo adempimento debitamente documentato degli obblighi intimati con la deliberazione 89/2025/R/eel – avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3 del citato Regolamento Sanzioni.
11. Con nota dell'8 aprile 2026 (acquisita con prot. Autorità 26116 del 9 aprile 2026), il Comune ha dichiarato quanto segue:
 - di essere un comune montano di 179 abitanti, sul quale insistono circa 337 utenze, fra domestiche e non domestiche, con 116 clienti finali, essendo i restanti transitati sul mercato libero;
 - di aver avviato, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 22 ottobre 2025, la procedura di alienazione dell'azienda elettrica comunale mediante asta pubblica, in ragione del venir meno delle condizioni di efficienza e redditività della gestione;
 - di aver provveduto all'installazione di misuratori elettronici di prima generazione e di stare acquisendo informazioni commerciali per l'eventuale acquisto di nuovi misuratori conformemente alla disciplina vigente.
12. Il Comune ha inoltre rappresentato, con la medesima nota, le difficoltà tecniche ed economiche cui soggiace e ha manifestato la volontà di adempiere all'obbligo di installazione dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione entro il 2027, salvo

il perfezionamento della procedura di alienazione dell'azienda elettrica comunale, chiedendo contestualmente la definizione del procedimento mediante procedura semplificata.

13. Tuttavia, non avendo il Comune pagato la citata sanzione amministrativa in misura ridotta né prodotto documentazione volta a dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi intimati con la deliberazione 89/2025/R/eel, il procedimento sanzionatorio è proseguito nelle forme ordinarie.
14. Con nota del 29 luglio 2026 (prot. Autorità 55425) il Responsabile del procedimento ha comunicato all'esercente le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

15. La violazione contestata con la citata determinazione DSAI/3/2026/eel risulta *per tabulas*, non avendo il Comune adempiuto, entro il 31 luglio 2025, agli obblighi informativi di cui all'articolo 4, commi 1 e 4, dell'allegato A alla deliberazione 106/2021/R/eel, oggetto di intimazione con la deliberazione 89/2025/R/eel.
16. D'altro canto, il Comune stesso, nel corso del procedimento sanzionatorio, non potendo addurre elementi idonei a contestare o smentire gli addebiti formulati, si è limitato a manifestare la volontà di adempiere entro il 2027, in caso di mancato perfezionamento della procedura di alienazione dell'azienda elettrica comunale, all'obbligo di installazione dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione.
17. A tal riguardo, si evidenzia che, dalle informazioni acquisite d'ufficio, risulta che la gara indetta per l'alienazione dell'azienda elettrica comunale è andata deserta (cfr. determinazione del Direttore responsabile della C.U.C. della IX Comunità Montana del Lazio n. 115/Cuc del 14 aprile 2026); pertanto il comune procederà all'adempimento dell'obbligo di installazione dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione entro il 2027.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

18. L'articolo 11 della legge 689/1981 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
19. L'Autorità applica i criteri di cui all'articolo 11 sopra citato alla luce di quanto previsto dagli articoli 29 e ss. del Regolamento Sanzioni.
20. Sotto il profilo della *gravità delle violazioni*, la condotta omissiva del Comune contrasta con le disposizioni volte ad attivare i flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità, ferma restando l'eventuale applicazione delle penalità di cui all'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 106/2021/R/eel

per il mancato raggiungimento degli obblighi di installazione dei misuratori 2G entro il 31 dicembre 2025.

21. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e della *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti.
22. Per quanto attiene, infine, alle *condizioni economiche dell'agente*, dal bilancio di previsione del Comune di Saracinesco relativo all'anno 2025 risultano ricavi per euro 162.000.
23. Per tutto quanto sopra, considerato altresì che il destinatario del presente provvedimento è un comune montano di appena 179 abitanti, che l'illecito si è perfezionato nelle more dell'indizione di una procedura di gara per l'alienazione dell'azienda elettrica comunale e fermo l'impegno del comune a provvedere alla sostituzione dei misuratori entro il 2027, la sanzione finale è determinata in euro 2.500 (duemilacinquecento/00)

DELIBERA

1. di accertare, da parte del Comune di Saracinesco, nei termini di cui in motivazione, la mancata ottemperanza alla deliberazione di intimazione 89/2025/R/eel, non avendo adempiuto, entro il 31 luglio 2025, agli obblighi informativi di cui all'articolo 4, commi 1 e 4, dell'allegato A alla deliberazione 106/2021/R/eel, oggetto di intimazione;
2. di irrogare nei confronti del Comune di Saracinesco, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.500 (duemilacinquecento/00);
3. di ordinare al Comune di Saracinesco di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Comunicati per operatori" del sito istituzionale dell'Autorità (al link www.arera.it/comunicati-operatore/dettaglio/pagamento-sanzioni-tramite-pagopa), selezionando nel "Dettaglio pagamento" "Fondo Sanzioni Arera" e indicando, nel campo causale, "*Fondo Sanzioni Arera deliberazione 348/2026/S/eel*";
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento nelle modalità indicate al punto 3; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81;
5. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Saracinesco (P.IVA 02145961005), tramite pec all'indirizzo saracinesco@pec.comunesaracinescorag.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di

60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

6 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua